



CITTÀ DI MONOPOLI

OGGETTO: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 AFFERENTI L'OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE FACCIALI PROTETTIVE NEI PRESSI DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO IN OCCASIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI STUDENTI NEL RAGGIO DI CENTOCINQUANTA METRI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al **15 ottobre 2020**, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 0000087 del 06.08.2020 ha sottoscritto, unitamente alle parti sindacali e ai dirigenti scolastici, apposito protocollo finalizzato al contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 16/08/2020 ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e successive disposizioni governative in materia;

VISTO il verbale n. 104 del Comitato Tecnico scientifico del Dipartimento della Protezione Civile del 31 agosto 2020 attraverso cui si ricorda che "*l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante (...), proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti contesti e momenti della vita scolastica*";

RITENUTO che:

- nonostante allo stato non esista una recrudescenza nei casi di positività da coronavirus, al fine di limitare al massimo il rischio di contagio che potrebbe concretizzarsi anche per gli assembramenti di genitori/accompagnatori e alunni, proprio in coincidenza degli orari di ingresso e di uscita, in prossimità delle Istituzioni scolastiche;
- al fine di tutelare la salute pubblica e privata dei cittadini e prevenire ulteriori ipotesi di contagio da Covid-19, è necessario adottare misure utili per il contenimento del contagio, la limitazione degli assembramenti ed il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale "mascherina" facciale" nelle aree prospicienti i plessi scolastici, in coincidenza degli orari di ingresso e uscita degli studenti **fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;**
- sussistono, pertanto, le condizioni di urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare l'emergenza e che il contenuto del presente provvedimento potrebbe essere oggetto di appositi aggiornamenti in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

VISTI:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 E l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'articolo 50 commi 5 e 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il DL 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*";
- Visto il Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell'Istruzione;
- Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020;
- Visto il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020 del Ministro dell'Istruzione;
- Visto il DPCM 7 agosto 2020;
- Visto il DPCM 7 settembre 2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 53342 del 30/09/2020 con cui risulta inviata al Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza Sindacale fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato delle criticità cui è diretto a porre riparo;

DATO ATTO che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

DATO ATTO, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità si potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

RICHIAMATO tutto quanto sopra espresso ed opportunamente motivato

ORDINA

1. E' fatto obbligo a chiunque di indossare in modo corretto il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale o qualsiasi altra forma di protezione idonea a fornire una opportuna barriera), *fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina*, in prossimità degli asili nido, scuole dell'infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro 150 (centocinquanta) metri da ciascun accesso;
2. È fatto, altresì, l'obbligo di indossare tali dispositivi anche all'interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi plessi scolastici, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
3. agli accompagnatori degli studenti di evitare di intrattenersi dinanzi o all'interno dei plessi scolastici se non per il tempo strettamente necessario per le richiamate operazioni di accompagnamento e prelievamento degli studenti stessi.

La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 3.000) convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

- A S.E. il Prefetto di Bari;
- Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale gli adempimenti di propria competenza;
- Al Dirigente della V Area Organizzativa del Comune di Monopoli per gli adempimenti di propria competenza;

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

IL SINDACO
Angelo ANNESE